



Tel. e Fax 0722 33 21 35/68 – Presidenza 0722 33 21 67 - Cod. Scuola PSIC816001 - Cod. Fisc. 91013630412
e-mail: psic816001@istruzione.it - sito web: <http://www.iscbramantefermignano.edu.it>

Regolamento disciplinare alunni Scuola Secondaria di primo grado

PREMESSE

- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

SEZIONE I: PREVENZIONE

1. Nella Comunità Scolastica i disagi relazionali, le mancanze in genere, vanno affrontati facendo ricorso a metodi non esclusivamente punitivi, ma anche e soprattutto motivazionali quali l'esortazione, l'esempio, le relazioni dialoganti.
2. Le situazioni di "rottura" della convivenza civile potranno essere risolte mediante:
 - la ricerca continua e tenace del dialogo, del consenso e della mediazione;
 - il coinvolgimento dei diretti interessati (alunni e adulti) per favorire il ristabilirsi delle relazioni educative.
3. **La Comunità Scolastica e la famiglia** dovranno impegnarsi per:
 - far maturare negli studenti la consapevolezza che la conoscenza e il sapere contribuiscono allo sviluppo della persona e alla costruzione di un benessere sociale;
 - ricercare le strategie educative atte a far crescere negli alunni una precisa ed attiva motivazione al lavoro scolastico.

SEZIONE II: TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A EROGARLE

Art. 1 Codice disciplinare

1. _____, al rip _____.
2. _____ pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza; deve essere proporzionale all'infrazione, deve essere tempestiva ed avere una durata limitata nel tempo.
3. Nessuno _____ esporre le proprie ragioni
4. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
5. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Infrazioni disciplinari, sanzioni e organi che le accertano e comminano

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte per le mancanze meno gravi sono, a seconda della gravità, le seguenti:

- richiamo verbale;
- rimprovero con nota scritta sul libretto personale o sul diario e/o sul Registro di Classe;

- richiamo formale con comunicazione scritta ai genitori da parte del Coordinatore di Classe o del Dirigente Scolastico;
- allontanamento temporaneo (sospensione) dalle lezioni fino a d un massimo di 15 giorni.

TABELLA A – INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI

DOVERI	COMPORTEMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai doveri	SANZIONE	ORGANO che la accerta e la stabilisce
Puntualità nell'assolvimento dei propri doveri	<p>Ingresso in ritardo all'inizio delle lezioni (dopo tre ritardi).</p> <p>Ritardo al rientro in classe dall'intervallo o da altro locale della scuola (palestra, laboratorio, aula speciale, ecc.)</p> <p>Ritardo nel giustificare le assenze</p> <p>Allontanamento dall'aula senza autorizzazione</p> <p>Dimenticanze ripetute del materiale scolastico</p> <p>Mancato svolgimento dei compiti assegnati (per tre volte o più)</p> <p>Non far firmare e/o non consegnare comunicazioni della scuola</p>	<p>In base alla gravità le sanzioni previste sono le seguenti:</p> <p>A. Richiamo verbale dell'insegnante (annotato sul registro)</p> <p>B. Richiamo scritto dell'insegnante e comunicazione scritta alla famiglia</p> <p>C. Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia</p> <p>D. I docenti informano il Dirigente Scolastico che ammonisce verbalmente</p> <p>E. Dopo ripetute mancanze convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico</p>	<p>A - B - C Docente/ Coordinatore</p> <p>D - E Dirigente Scolastico</p>
	<p>Mancata giustificazione dell'assenza/e</p> <p>Falsificazione della firma dei genitori o dei docenti</p> <p>Falsificazione di una valutazione sul libretto comunicazioni.</p>	<p>F. il Dirigente Scolastico autorizza il rientro in classe</p> <p>G. Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia</p>	<p>F -G Dirigente Scolastico Docente</p>

N.B.

- L'ingresso è fissato alle ore 7:55 e l'inizio delle lezioni alle ore 8:00
- La chiusura della porta d'ingresso è prevista alle ore 8:05, l'ingresso è consentito solo con giustificazione scritta da parte del genitore.
- Le giustificazioni scritte devono riportare la firma della persona firmataria del libretto.

<p>Rispetto degli altri</p>	<p>Interventi inopportuni che arrecano disturbo allo svolgimento della lezione</p> <p>Mancanza di rispetto del materiale altrui</p> <p>Atti o parole che consapevolmente siano indirizzati ad emarginare altri alunni</p> <p>Insulti, termini volgari offensivi nei confronti dei compagni e del personale docente e non</p>	<p>In base alla gravità le sanzioni previste sono le seguenti:</p> <p>A. Richiamo verbale dell'insegnante (annotato sul registro)</p> <p>B. Richiamo scritto dell'insegnante</p> <p>C. Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia</p> <p>D. Ammonizione verbale (annotata sul registro) del Dirigente Scolastico</p> <p>E. Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia</p>	<p>A - B - C Docente/ Coordinatore</p> <p>D - E Dirigente Scolastico</p>
------------------------------------	--	--	--

<p>Uso del cellulare</p>	<p>Portare il cellulare a Scuola</p> <p>Utilizzare il cellulare all'interno dell'Istituto</p>	<p>In base alla gravità le sanzioni previste sono le seguenti:</p> <p>A. Ritiro immediato del cellulare e annotazione sul Registro di classe e sul diario</p>	<p>A Docente/ Coordinatore</p>
---------------------------------	---	---	--

<p>N.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'alunno che dovesse infrangere il divieto per la seconda volta si vedrà ritirato il cellulare dal docente e, dopo che l'allievo avrà estratto la SIM, sarà consegnato in presidenza o la responsabile di plesso che lo depositerà in cassaforte. Potrà essere consegnato ai genitori previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo delegato. - L'apparecchio telefonico dovrà essere ritirato dai familiari con sollecitudine e in breve tempo. I cellulari non ritirati resteranno in cassaforte sino al ritiro da parte dei genitori. - Solo nel caso di viaggio d'istruzione con pernottamento è consentito l'utilizzo del cellulare per comunicare con la famiglia. - Qualora durante lo svolgimento delle lezioni vi fossero esigenze di comunicazione fra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, l'alunno contatterà telefonicamente la famiglia, attraverso gli uffici di segreteria, previa autorizzazione da parte del docente. - Il Consiglio di Classe deciderà, nei vari casi, ulteriori provvedimenti sia per la valutazione della condotta che per eventuali sospensioni. - Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile. 			
--	--	--	--

<p>Tempo ricreazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Gli alunni possono fare ricreazione nel corridoio del rispettivo piano e non possono accedere ad un altro piano. ♦ La sorveglianza degli alunni spetta ai Docenti secondo il piano di sorveglianza deciso dal Collegio Docenti. ♦ La sorveglianza dei servizi igienici spetta ad un Collaboratore scolastico. <p>Durante la ricreazione gli alunni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vanno controllati e sanzionati i comportamenti non idonei; • possono usufruire dei servizi igienici; • possono usufruire dei distributori automatici solo per il consumo di acqua; • terminata la ricreazione sono tenuti a rientrare subito in classe; • nell'ora successiva alla ricreazione possono accedere ai bagni solo in caso di urgenza. 	<p>SANZIONI</p> <p>Vedi tabelle A e B in base alla gravità dell'infrazione commessa</p>
<p>Uscita a conclusione delle lezioni</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ il Docente deve accompagnare la classe all'uscita in silenzio. ♦ Le classi devono uscire ordinatamente secondo l'ordine previsto per l'evacuazione (in fila indiana) 	<p>Vedi tabelle A e B in base alla gravità dell'infrazione commessa</p>

<p>Rispetto delle norme di sicurezza</p>	<p>Violazione dei regolamenti di sicurezza dei laboratori, della palestra e degli spazi attrezzati</p>	<p>In base alla gravità le sanzioni previste sono le seguenti:</p> <p>A. Richiamo verbale dell'insegnante (annotato sul registro)</p> <p>B. Richiamo scritto dell'insegnante</p> <p>C. Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia</p> <p>D. Ammonizione verbale (annotato sul registro) del Dirigente Scolastico</p> <p>E. Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della Famiglia</p>	<p>A - B - C Docente/ Coordinatore</p> <p>D - E Dirigente Scolastico</p>
<p>Rispetto delle strutture (laboratori, aula multimediale, biblioteca) ed attrezzature</p>	<p>Mancanza di cura per la pulizia e l'igiene dell'ambiente scolastico</p> <p>Danneggiamento delle attrezzature della scuola</p> <p>Imbrattamento e danneggiamento di banchi e altre suppellettili della scuola</p> <p>Imbrattamento di muri</p> <p>Smarrimento o danneggiamento dei libri presi in prestito</p>	<p>In base alla gravità le sanzioni previste sono le seguenti:</p> <p>A. Richiamo verbale dell'insegnante (Annotato sul registro)</p> <p>B. Richiamo scritto dell'insegnante</p> <p>C. Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia</p> <p>D. Ammonizione verbale (annotata sul registro) del Dirigente Scolastico</p> <p>E. Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della Famiglia</p> <p>F. Rimborso dell'oggetto e/o della struttura danneggiata in denaro o con lavoro manuale</p>	<p>A - B - C Docente/ Coordinatore</p> <p>D - E - F Dirigente Scolastico</p>
<p>Comportamenti inidonei durante le uscite didattiche e viaggi di istruzione</p>	<p>Atteggiamenti non rispettosi alle regole e alle persone durante le uscite didattiche</p>	<p>In base alla gravità le sanzioni previste sono le seguenti:</p> <p>A. Il Docente informa il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe e la famiglia dell'accaduto</p> <p>B. In casi di particolare gravità o se il comportamento fosse reiterato, il docente informa il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe avvisa la famiglia, proponendo l'esclusione ad altre uscite</p>	<p>A Docente accompagnatore</p> <p>B Consiglio di Classe Dirigente Scolastico</p>

TABELLA B – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

DOVERI	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai doveri	SANZIONE	ORGANO che la accerta e la stabilisce
Rispetto degli altri	<p>Reiterazioni ripetute e costanti delle infrazioni meno gravi di cui alla tabella A</p> <p>Ricorso alla violenza durante una discussione / atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui</p> <p>Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui</p> <p>Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone</p> <p>Furto</p> <p>Lancio intenzionale di oggetti contundenti</p> <p>Gravi lesioni della dignità personale dell'alunno mediante atti di cyberbullismo.</p> <p>Uso del cellulare o altro dispositivo elettronico non autorizzato per la realizzazione di foto / filmati all'interno della scuola</p> <p>Diffusione, fuori dalla scuola, di foto o registrazioni audio-video fatte a scuola non autorizzate</p>	<p>In base alla gravità le sanzioni previste sono le seguenti:</p> <p>E. Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia e coinvolgimento, se necessario, della polizia postale in caso di cyberbullismo.</p> <p>F. Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per un giorno</p> <p>G. Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni</p> <p>H. Specifici provvedimenti disciplinari e denuncia agli organi di Polizia</p> <p>I. Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni</p> <p>J. Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi</p>	<p align="center">E Dirigente Scolastico</p> <p align="center">F -G- H Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori</p> <p align="center">I - J Consiglio d'Istituto</p>
Rispetto delle norme di sicurezza	<p>Reiterazioni ripetute e costanti delle infrazioni meno gravi di cui alla tabella A</p> <p>Violazione intenzionale delle norme dei regolamenti di sicurezza dei laboratori, della palestra e degli spazi attrezzati</p>		
Rispetto delle strutture ed attrezzature	<p>Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili, ecc)</p>		

N.B.

Dopo **tre note disciplinari** per comportamenti relativi alla tabella B (**Infrazioni disciplinari gravi**) l'alunno non potrà partecipare ai viaggi di istruzione.

1. Le sanzioni e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla Comunità Scolastica sono sempre adottati da un Organo Collegiale.
2. Per i comportamenti che procurano danno materiale e/o morale a cose o persone, la famiglia dell'alunno o lo stesso alunno, in alternativa o in aggiunta alla sanzione prevista per il caso specifico, saranno chiamati al risarcimento economico della persona o ente danneggiati e/o, laddove possibile, alla riparazione del danno arrecato.
3. La sanzione, alla quale si dovrebbe sempre ricorrere in prima istanza, ha valore di ammonizione e avvertimento.
4. Le sanzioni indicate con le lettere B, C verranno annotate sul quaderno delle comunicazioni dell'alunno e sul Registro di classe.
5. Le sanzioni indicate con le lettere D, E, F, G, H, I, J verranno annotate sul Registro di classe.
6. Le sanzioni indicate con le lettere H, I, J verranno inserite nel Fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno in occasione di trasferimento ad altra scuola.

Le sanzioni disciplinari in caso di gravi mancanze sono regolate dalla nota del 31/07/2008 al D.P.R. 35 del 21/11/2007 e al D.P.R. n.249 del 24/06/2008. Si riporta la classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità, così come stabilito dalla normativa:

a) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art.4 com. 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n.249 né dal D.P.R. n.235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'Istituto.

b) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art.4 comma 8).

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

c) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente della comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art.4 comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc.. oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art.4 dello Statuto.

In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la Scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la Scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi locali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

d) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art.4 comma 9 bis)

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti c) e d), occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

e) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (art.4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto d) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti b), c), d) ed e) possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9 ter).

Art. 3 Estensione delle sanzioni

1. Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: laboratori extrascolastici, uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.

Art. 4 Esami di Stato

1. Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

SEZIONE III - PROCEDURE E TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI.

Art. 5 Procedura per irrogazione delle sanzioni

1. Il Coordinatore avvisa delle gravi mancanze disciplinari il Dirigente Scolastico il quale convoca un Consiglio di Classe straordinario (solo i docenti).
2. Il Consiglio di Classe, acquisiti tutti gli elementi, decide di procedere con l'eventuale provvedimento.
3. Il Dirigente Scolastico invia lettera di convocazione - con allegata contestazione di addebito per eventuale provvedimento disciplinare dovuto ai fatti contestati - ai genitori dell'alunno coinvolto e contestualmente convoca il Consiglio di Classe allargato con i rappresentanti dei genitori.
4. Il Consiglio di Classe allargato ascolta le parti coinvolte (genitore e alunno). Una volta terminata l'audizione, il Consiglio di Classe allargato, successivamente, delibera l'eventuale provvedimento.
5. A seguito di ciò il Dirigente invia l'eventuale lettera raccomandata alla famiglia in cui saranno riportati:
 - a. gli estremi della deliberazione;
 - b. la durata e la decorrenza della sanzione;
 - c. l'Organo e i termini entro cui rivolgersi per eventuali impugnazioni.

Art 6 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Art. 7 Disposizioni educative, organizzative e di sicurezza

1. Il personale scolastico è autorizzato a sequestrare agli allievi oggetti pericolosi o ritenuti estranei all'attività scolastica.
Nei casi particolarmente gravi, l'oggetto viene consegnato al Dirigente Scolastico che convoca la famiglia dell'alunno per la restituzione dell'oggetto stesso e per un momento di riflessione educativa sull'episodio.
2. In presenza di danni alle cose, la sanzione deve prevedere, nel provvedimento applicativo, il ripristino della situazione originaria preesistente o il risarcimento, da parte della famiglia del responsabile, di eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture scolastiche, alle cose personali, valutando opportunamente la situazione finanziaria della famiglia e ponendo la stessa, su richiesta, nella condizione più favorevole a risarcire il danno.
3. Per comportamenti eccezionalmente gravi o che abbiano riflessi di carattere penale, il Dirigente Scolastico può allontanare l'alunno dalla scuola, dando contestuale e motivato avvio alla procedura di cui all'art. 6.

Art. 8 Organo di Garanzia interno alla scuola

1. Contro le sanzioni disciplinari previste alle lettere F, G, H, è ammesso ricorso, da parte dei genitori degli alunni, ad un apposito Organo di Garanzia interno all'Istituto di cui all'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235;

i ricorsi vanno presentati al Dirigente Scolastico in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

1. L'Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola, in merito all'applicazione del presente Regolamento.
2. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente della scuola secondaria di primo grado eletto dal Collegio dei Docenti e da due rappresentanti dei genitori di alunni della scuola secondaria di primo grado nominati dal Consiglio d'Istituto.
3. Con le medesime procedure di cui al comma precedente vengono designati anche i membri supplenti (uno per ciascun membro del comitato) che subentrano in caso di incompatibilità, decadenza o assenza di uno o più membri effettivi.
4. L'Organo di Garanzia ha validità annuale e viene rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico.
5. Le riunioni dell'Organo di Garanzia sono valide solo se sono presenti tutti i suoi membri; in caso di impossibilità alla partecipazione di uno o più membri, lo stesso (o gli stessi) sono sostituiti dai membri supplenti.
6. Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata in un apposito registro, custodito dal Dirigente Scolastico
7. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le decisioni dell'Organo di Garanzia vengono prese, previa audizione degli interessati, nei 10 giorni successivi alla presentazione dell'istanza; qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
9. L'Organo emette un provvedimento definitivo; le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate
10. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono essere annullati.